



COMUNE DI TRENTO

PRG

VARIANTE 2018

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

1a adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 febbraio 2019

Adozione definitiva: deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 18 giugno 2019

Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 30 agosto 2019

Servizio Urbanistica e Ambiente

Dirigente arch. Luisella Codolo

Ufficio Qualità Ambientale

Capoufficio dott.ssa Lorenza Forti

Redatto da:

ing. Patrizia Scaramuzza

ing. Matteo Clementel

INDICE

PARTE PRIMA: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	4
Premessa.....	4
1. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI.....	7
1.1 Riferimenti normativi.....	7
1.2 Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS.....	7
2. DESCRIZIONE DEL QUADRO LOGICO DELLA VARIANTE.....	9
2.1 La variante in accoglimento delle richieste di inedificabilità.....	9
2.2 La variante di adeguamento al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali....	11
2.3 La variante di stralcio di una zona a servizi a Villazzano.....	12
3. VERIFICA DELL'INTERFERENZA TRA LA VARIANTE AL PRG E I SITI DELLA RETE NATURA 2000.....	14
4. IL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE.....	16
4.1 Individuazione delle variabili ambientali e territoriali.....	16
4.2 Lo stato dell'ambiente a livello locale.....	17
4.2.1 Qualità dell'aria.....	17
4.2.2 Suolo.....	18
4.2.3 Sottosuolo e qualità delle acque sotterranee.....	20
4.2.4 Sintesi del quadro ambientale attuale.....	23
5. VALUTAZIONE DELLE AZIONI.....	24
5.1 Verifica di coerenza con la Classificazione Acustica comunale.....	24
5.2 Le schede di valutazione.....	24
5.3 Sintesi della valutazione degli effetti ambientali.....	38
5.4 Verifica di coerenza con i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi.....	40
6. CONCLUSIONI.....	42
7. BIBLIOGRAFIA.....	43
PARTE SECONDA: INTEGRAZIONI APPORTATE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA IN SEDE DI ADOZIONE DEFINITIVA.....	44
Premessa.....	44
8. CONCLUSIONI.....	45

PARTE PRIMA: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Premessa

Il presente documento fa riferimento alla “variante al PRG 2018” del Comune di Trento, che comprende la variante in accoglimento delle richieste di inedificabilità pervenute nel corso dell'anno 2017, gli adeguamenti al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e a provvedimenti provinciali in materia di gestione dei rifiuti e lo stralcio di una zona a servizi a Villazzano (si rimanda alla Relazione illustrativa per la descrizione dettagliata della variante).

In particolare, il documento costituisce la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS): come previsto dall'art. 20 della Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 4 agosto 2015, infatti, la variante è sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di verificare se le azioni proposte possono avere effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg.

La variante in accoglimento delle richieste di inedificabilità (richieste da n. 1 a n. 10), ottempera a quanto previsto dall'articolo 45 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, rubricato *Durata ed effetti degli strumenti urbanistici*, che al comma 4 dispone che “*il comune con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Annualmente il comune verifica le proposte pervenute adottando, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2*”.

La variante al PRG 2018 affronta anche **la ripianificazione delle aree già disciplinate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali** (varianti da n. 1 a n. 4) e che, a seguito delle modifiche operate dalla Giunta provinciale a detto piano di settore, devono necessariamente trovare una nuova destinazione nello strumento di pianificazione urbanistica comunale.

La legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7 (legge sulle cave) infatti, all'art. 5 prevede l'obbligo da parte dei Comuni di adeguare la pianificazione comunale alle previsioni del piano cave, ai sensi dell'art. 44 comma 1 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15¹. Tali previsioni risultano quindi immediatamente cogenti e derivano da una modifica di un piano sovraordinato, il Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, la cui variante viene sottoposta a valutazione ambientale strategica o a procedura di verifica da parte della struttura provinciale competente.

¹ I comuni e le comunità procedono tempestivamente d'ufficio all'adeguamento delle rappresentazioni grafiche e degli altri elaborati a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti che costituiscono varianti agli strumenti urbanistici ai sensi di previsioni legislative o dell'avvenuta realizzazione di opere concernenti infrastrutture per la mobilità di potenziamento o di progetto. I comuni e le comunità pubblicano la notizia di tale adeguamento nel sito istituzionale. La copia degli elaborati adeguati è trasmessa alla Provincia.

Le varianti da n. 1 a n. 3 prevedono lo stralcio di alcune aree estrattive, a cui vengono assegnate destinazioni urbanistiche coerenti con le destinazioni delle aree circostanti.

La variante n. 4 recepisce invece l'ampliamento di un'area di coltivazione del porfido, denominata "Camparta Vallalta", con l'estensione della destinazione L1 "Aree per attività estrattive". Tale variante del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali è stata oggetto di una specifica valutazione ambientale strategica, da cui non sono emerse problematiche ambientali, come specificato nella DGP n. 919 del 11 maggio 2012.

La variante al PRG 2018 considera inoltre **gli adeguamenti del PRG a provvedimenti provinciali in materia di gestione dei rifiuti** (variante n. 5) in riferimento alla procedura di localizzazione di impianti e di attività di gestione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 67bis, comma 11 bis del TULP.

La variante n. 5 prevede il recepimento della localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti dell'impianto di recupero di rifiuti in via al Maso Visintainer. A tal proposito l'articolo 67 comma 1 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP), dispone che: *"L'approvazione dei piani di smaltimento dei rifiuti, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti ai piani costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti"*. Tale obbligo di adeguamento riguarda anche le procedure di localizzazione di impianti e di attività di gestione dei rifiuti, come precisato dall'art. 67bis comma 11 del TULP.

Pertanto nell'ambito della procedura di localizzazione, come specificato nella DGP n. 1177 del 6 luglio 2018, è stato elaborato il rapporto ambientale relativo alla valutazione ambientale strategica svolta ai sensi dell'art. 4 del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, ove sono state affrontate e approfondite le problematiche ambientali inerenti alla localizzazione dell'impianto.

Per queste due ultime tipologie di varianti (varianti n. 4 e n. 5), trova applicazione l'art. 3bis comma 8 lettera e) del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, secondo cui *"non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica ... e) le modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è già stata svolta l'autovalutazione o la procedura di verifica rispetto alle possibili alternative"*.

La variante n. 6 rappresenta un adeguamento della cartografia relativamente all'area ove è sito l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi di cui alla DGP n. 959 del 4 giugno 2018 in località Laghetti di Vela, già individuato nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti alla DGP n. 1225 del 2007, che risulta attualmente impropriamente contraddistinto dalla sigla *"Di – discariche inerti"*: tale sito viene individuato correttamente con il simbolo *"Rr – impianti di recupero rifiuti"*.

Tale variante viene esclusa dalla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 3bis comma 8

lettera b del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg, secondo cui *“non sono soggetti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica ... b) le rettifiche degli errori materiali”*.

La variante al PRG 2018 considera anche **lo stralcio di una zona servizi a Villazzano**: si tratta del compendio immobiliare entro cui è compresa Villa O'Santissima, classificata attualmente come zona F1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano, con specifica destinazione ad attrezzature assistenziali (AA), che viene riclassificata come zona H2 – zone destinate a verde privato, ed una piccola parte come H1 – zone destinate a servizi privati.

1. ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI GENERALI

1.1 Riferimenti normativi

L'articolo 20 della LP 15/2015 stabilisce che nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata la loro valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per contribuire a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per promuovere lo sviluppo sostenibile, ai sensi delle direttive europee 92/43/CEE e 2001/42/CE.² In particolare, l'obiettivo della Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, meglio nota come "Direttiva VAS", è quello di intervenire a monte delle altre procedure di valutazione ambientale (Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza), integrando la dimensione ambientale all'atto dell'elaborazione e adozione di piani e programmi, configurandosi in tal modo come processo contestuale all'iter di pianificazione o programmazione, oltre che come strumento di supporto alle decisioni.

La "Direttiva VAS" è stata introdotta a livello provinciale con il Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., ai sensi dell'articolo 11 della Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10. In particolare, la "VAS" è stata recepita come *"processo di autovalutazione inserito nel procedimento di adozione dei piani e dei programmi preordinata all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei predetti piani e programmi"*. In pratica, la valutazione strategica è condotta direttamente dal soggetto deputato all'adozione del piano o del programma, ed è costruita insieme allo stesso, come elemento integrante e funzionale alle scelte contenute nella pianificazione.

Le procedure previste dalla normativa provinciale in materia di VAS sono le seguenti:

- *verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica o VAS;*
- *valutazione ambientale strategica o VAS;*

Come indicato in premessa, il presente elaborato costituisce il documento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG 2018 del Comune di Trento.

1.2 Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità a VAS

L'articolo 3 del d.P.P. sopra richiamato individua i piani e programmi sottoposti ai processi di VAS, distinguendo quelli sempre sottoposti a VAS, da quelli invece sottoposti a VAS solo in esito a una valutazione preventiva ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.P. del 2006, finalizzata a verificare

² La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, denominata anche "Direttiva Habitat", è relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, definita "Valutazione Ambientale Strategica" è finalizzata a *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che (...) venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (art. 1). A tale fine, la Direttiva individua le tipologie di piani e programmi da assoggettare a valutazione ambientale (art. 3).

se lo specifico piano o programma possa avere effetti significativi sull'ambiente.

L'articolo 20 della LP 15/2015 precisa inoltre che, nel caso dei PRG e dei piani dei parchi naturali provinciali la valutazione verifica ed esplicita, su scala locale, anche la coerenza con la valutazione dei PTC o, se non approvati, del PUP.

Il Servizio Urbanistica e Ambiente, considerato che la presente variante non rientra né nei casi di obbligatorietà né nei casi di esclusione dalla VAS, ha accertato che sussistono le condizioni necessarie per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, al fine di verificare se le azioni proposte possono avere effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) del D.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg.

A tal fine si è fatto riferimento ai seguenti riferimenti metodologici:

- “Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e per la valutazione strategica dei piani”, Allegato E del PUP;
- “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 comma 4” - Allegato II del D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg. e s.m.;
- “Schema di riferimento per il documento di verifica di assoggettabilità” - Appendice 1 all'Allegato III del D.P.P. 14.09.2006, n. 15-68/Leg. e s.m.;
- “Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei piani territoriali delle comunità (PTC)” e “Indicazioni metodologiche per la rendicontazione urbanistica dei piani regolatori generali (PRG) e dei piani dei parchi naturali provinciali” - approvate con D.G.P. 349 del 26.02.2010 ai sensi del punto 7 dell'Allegato III sopra richiamato.

Ai fini del processo di verifica di assoggettabilità a VAS, i soggetti interessati sono i seguenti:

- il soggetto competente è individuato nel Consiglio comunale per quanto riguarda l'adozione della variante al PRG;
- la struttura organizzativa competente e la struttura ambientale per il Comune di Trento coincidono e sono individuate nel Servizio Urbanistica e Ambiente.

2. DESCRIZIONE DEL QUADRO LOGICO DELLA VARIANTE

2.1 La variante in accoglimento delle richieste di inedificabilità

La variante in accoglimento delle richieste di inedificabilità dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 45 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, rubricato Durata ed effetti degli strumenti urbanistici”, che al comma 4 dispone: *“Il comune, con procedura di variante al PRG, su richiesta dell'interessato, può prevedere la trasformazione in aree inedificabili delle aree destinate all'insediamento. In questo caso, per un periodo minimo di dieci anni, il comune non può ripristinare l'edificabilità dell'area, neppure con ricorso a una ulteriore procedura di variante. Successivamente la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie. Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2”.*

Delle dodici istanze di inedificabilità pervenute al Comune di Trento nel corso del 2017, quelle oggetto di valutazione da parte della variante sono dieci. Questo perché una delle richieste³ è stata successivamente revocata dal firmatario, mentre un'altra⁴, chiede l'inedificabilità per “la quota di proprietà corrispondente ad 1/5” non risultando però dagli accertamenti effettuati riscontri tavolari utili all'individuazione cartografica del dichiarato “quinto” di proprietà.

Relativamente alla vigente destinazione d'uso prevista dal PRG, le aree oggetto di richiesta di inedificabilità risultano interessare zone B - residenziali edificate di integrazione e completamento (7 aree), zone C – residenziali di espansione di nuovo impianto (1 area), zone F - per attrezzature pubbliche o di uso pubblico di interesse urbano (3 proprietà nel medesimo sito), zone G – destinate ai servizi di quartiere (1 area).

I siti oggetto di richiesta di inedificabilità qui esaminati ricadono nei comuni catastali di Gardolo (4), Cognola (2), Ravina (2) e Sopramonte (1).

Ai fini della valutazione delle richieste pervenute, sono stati adottati i medesimi criteri utilizzati in occasione della predisposizione della precedente variante al PRG in accoglimento delle richieste di inedificabilità, ovvero la prima variante di questo tipo, approvata il 7 luglio 2017 con DGP n. 1092.

Con riferimento alle richieste pervenute i criteri utilizzati per la valutazione sono i seguenti:

1. le aree oggetto di richiesta non possono essere già state utilizzate, in qualsiasi forma, a fini edificatori
2. l'eventuale accoglimento delle richieste non deve compromettere i programmi edilizi di terzi
3. le nuove destinazioni d'uso impresse per rendere inedificabile l'area devono trovare una

3 L'istanza protocollo n. 251123/2017 revocata con nota protocollo n. 51378/2018 riguarda un'area a Mattarello con destinazione D1b – zone produttive del settore secondario esistenti e di completamento di livello provinciale identificata dalle particelle fondiarie 828/1, 828/2, 829/1 e 829/2 CC. Mattarello.

4 L'istanza protocollo n. 125054/2017 riguarda un'area a Spini di Gardolo di superficie pari a circa 3.000 m² e con destinazione è D3 – zone produttive del settore secondario di riserva identificata dalle p.f. 1673 e 1674 CC. Gardolo.

sostanziale coerenza con le previsioni urbanistiche dell'intorno.

Ulteriore criterio utilizzato riguarda la predisposizione della cartografia costituente la variante al PRG. Infatti, laddove necessario e coerente con la richiesta di inedificabilità la nuova perimetrazione delle aree ha tenuto conto di riferimenti catastali aggiornati.

In esito all'accoglimento delle richieste, l'inedificabilità dei suoli è riconosciuta attraverso la modifica della destinazione urbanistica dell'area e mediante la perimetrazione della stessa con una apposita simbologia che rinvia ad una norma specifica che disciplina le aree rese inedificabili ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge urbanistica provinciale⁵. Relativamente alle aree cui viene assegnata una nuova destinazione di tipo "E", si richiama l'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 contenente Definizioni e calcolo dell'imposta per le aree fabbricabili, nel quale è precisato che: *"Sono esclusi dalla definizione di area edificabile i terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo o silvo-pastorale, anche se è possibile realizzarvi dei fabbricati"*.

Quindi, in ragione della esclusione dalla definizione di area edificabile dei terreni a destinazione urbanistica di tipo agricolo contenuta nella legge provinciale n. 14/2014, relativamente alle aree agricole di tipo E1, E2 ed E3, la presente verifica "ambientale" viene condotta equiparando dette aree a quelle inedificabili in senso stretto.⁶

Purtuttavia, sempre in continuità con quanto fatto nella analoga variante al PRG approvata nel 2017, non viene prevista alcuna restrizione alle possibilità di intervento su dette aree rimanendo confermato quanto disposto dagli articoli 57, 58, 59 e 60 delle norme di attuazione del PRG.

La nuova norma introdotta con la variante, rubricata all'articolo 42 octies "Aree inedificabili ai sensi dell'articolo 45 della L.P. 15/2015", recita:

1. Le aree per le quali è stata accolta la richiesta di inedificabilità ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge provinciale 15/2015 sono individuate con apposito perimetro nella cartografia di PRG.
2. Nelle aree E1, E2 ed E3 sono ammessi gli interventi disciplinati dalle relative norme di zona.

Le azioni previste dalla variante, ossia gli obiettivi operativi, corrispondono alla modifica della destinazione urbanistica delle aree. Per quanto riguarda le richieste di inedificabilità, sulla base dei criteri di valutazione definiti in sede di predisposizione della variante, delle 10 richieste pervenute, 5 sono state accolte, 2 sono state accolte in parte e 3 risultano non accolte, come meglio specificato nella Relazione illustrativa.

Di seguito è schematizzato il quadro logico della variante.

⁵ A tal proposito si richiama quanto precisato dalla Provincia autonoma di Trento con proprio parere di data 14 febbraio 2017, prot. n. 34974 nel quale è detto che *le previsioni di inedificabilità [...] devono essere specificamente disciplinate nel PRG, al fine di assicurare il vincolo decennale dettato dal disposto normativo provinciale*.

⁶ Relativamente alla verifica delle interferenze delle nuove previsioni con le disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità si rammenta che come previsto al punto 8.3 delle "Indicazioni e precisazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate, medie o basse e le aree con altri tipi di penalità della Carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 delle norme di attuazione del PUP" di cui alla DGP n. 1630 del 7.9.2018, *il documento di verifica delle interferenze o lo studio di supporto alla variante al PRG non è richiesto nel caso delle varianti al PRG di cui all'articolo 45, comma 4 della l.p. n. 15 del 2015*.

Tabella 1 – Quadro logico della variante in accoglimento delle richieste di inedificabilità

LOGICA	DESCRIZIONE
PROBLEMA	P1 – Verificare le richieste di inedificabilità presentate ai sensi dell'art. 45, comma 4, della LP 15/2015
OBIETTIVI GENERALI	OB1 – Dare risposta alle richieste di inedificabilità pervenute previa verifica ed eventuale recepimento nel PRG
STRATEGIE (obiettivi specifici)	S1 – Considerare come idonee aree che non sono state già utilizzate, in qualsiasi forma, a fini edificatori
	S2 – Accogliere le richieste che non compromettono i programmi edilizi di terzi
	S4 – Introdurre destinazioni che non prevedono edificabilità ma che devono risultare coerenti con le previsioni urbanistiche dell'intorno
	S5 – Perimetrare le aree riconosciute come inedificabili con una apposita simbologia che rinvia ad una nuova norma specifica rubricata all'articolo 42 octies delle norme di attuazione del PRG

2.2 La variante di adeguamento al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

Per quanto riguarda gli adeguamenti al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali, la legge provinciale 24 ottobre 2006 n. 7 (legge sulle cave), all'art. 5 prevede l'obbligo da parte dei Comuni di adeguare la pianificazione comunale alle previsioni del piano cave, ai sensi dell'art. 44 comma 1 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15. Tali previsioni risultano quindi immediatamente cogenti e derivano da una modifica di un piano sovraordinato.

Le varianti da n. 1 a n. 3 sono relative ad aree estrattive che sono state stralciate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali. A tali aree è quindi necessario assegnare una nuova destinazione urbanistica, in coerenza con lo stato dei luoghi e con la destinazione urbanistica delle aree circostanti, nello specifico le destinazioni assegnate corrispondono a zone agricole, zone a bosco o improduttive.

Di seguito si schematizza il quadro logico della variante.

Tabella 2 – Quadro logico della variante di adeguamento al Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali

LOGICA	DESCRIZIONE
PROBLEMA	P2 – Adeguare la pianificazione comunale alle previsioni del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali
OBIETTIVI GENERALI	OB2 – Assegnare una nuova destinazione urbanistica alle aree stralciate dal Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali
STRATEGIE (obiettivi specifici)	S1 – Introdurre destinazioni coerenti con lo stato dei luoghi e con la destinazione urbanistica delle aree circostanti

2.3 *La variante di stralcio di una zona a servizi a Villazzano*

Per quanto riguarda lo stralcio di una zona a servizi a Villazzano, si tratta del compendio immobiliare entro cui è compresa Villa O'Santissima, di proprietà della società cooperativa sociale SAD. Su tale area, che risulta classificata dal PRG vigente come zona F1 per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano, con specifica destinazione ad attrezzature assistenziali, la cooperativa SAD intende realizzare una struttura al fine di sviluppare il modello di “welfare generativo”, creando un luogo di aggregazione, scambio, apprendimento e soprattutto sostegno reciproco ed intergenerazionale, attraverso lo sviluppo di servizi socio-assistenziali a favore della comunità territoriale limitrofa e, più in generale, trentina, in coerenza con quanto previsto dall'art. 65 comma 10 della l.n. del PRG. A tal fine l'art. 48 comma 8 della legge provinciale n. 15 del 2015 prevede, per le zone destinate a servizi pubblici attivate da privati, l'obbligo di tutelare il comune con una convenzione che richiami i dettami del codice dei contratti e dei servizi pubblici. Tale obbligo, comporta una evidente complessità gestionale sia a carico del soggetto proponente, che in ragione della propria idoneità tecnica ad assumere o meno il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'opera e/o per la gestione del servizio si troverà nelle condizioni di dovere esperire almeno una gara se non due, sia a carico dell'amministrazione comunale in conseguenza della necessaria attività di controllo della fase esecutiva e della successiva gestione.

Inoltre, per quanto riguarda l'intervento proposto dalla cooperativa SAD, già valutato favorevolmente dal Consiglio comunale con deliberazione n. 66 del 22 maggio 2018 in sede di espressione del proprio parere sulla deroga edilizia, l'ulteriore elemento che deve trovare conferma è il conseguimento nella loro pienezza degli scopi sociali di cohousing per persone anziane e studentato così come previsti nel progetto stesso.

In esito alle valutazioni di cui sopra è quindi emersa la necessità di individuare una diversa destinazione urbanistica per il compendio immobiliare in esame.

Ferma restando l'attuale delimitazione della “Aie: Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario” di cui alla disciplina dell'articolo 34 delle norme di attuazione del PRG, tenuto conto del fatto che complessi simili come ad esempio Villa Saracini, Villa Belvedere, Villa Tambosi, Villa Sizzo e Villa Pedrotti hanno una destinazione urbanistica del tipo “H2 – zone destinate a verde privato”, anche la destinazione urbanistica del compendio immobiliare entro cui ricade Villa O' Santissima è modificata da zona F1-AA a zona H2, con la sola eccezione della particella fondiaria 1197/7 ad oggi già utilizzata come spazio di parcheggio che è classificata “H1 - zone destinate a servizi privati”.

Inoltre, in conseguenza delle modifiche sopra elencate, viene estesa la destinazione F2 – zone destinate alla viabilità alle porzioni delle particelle fondiarie di proprietà comunale, la 1197/18 e la 2529/2, che risultavano comprese nella zona F1-AA.

Di seguito si schematizza il quadro logico della variante.

Tabella 3 – Quadro logico della variante di stralcio di una zona a servizi a Villazzano

LOGICA	DESCRIZIONE
PROBLEMA	P3 – Dare risposta all'intenzione della cooperativa sociale SAD di sviluppare nel compendio immobiliare di Villa O'Santissima a Villazzano un modello di “welfare generativo” creando un luogo di aggregazione, scambio, apprendimento e soprattutto sostegno reciproco ed intergenerazionale, attraverso lo sviluppo di servizi socio-assistenziali a favore della comunità territoriale limitrofa e, più in generale, trentina
OBIETTIVI GENERALI	OB3 – Consentire il conseguimento nella loro pienezza degli scopi sociali di cohousing per persone anziane e studentato come previsti nel progetto della cooperativa SAD proprietaria dell'area
STRATEGIE (obiettivi specifici)	S1 – Modificare la destinazione urbanistica del compendio immobiliare entro cui ricade Villa O'Santissima da zona F1-AA a zona H2, ad eccezione della p.f. 1197/7 che viene classificata H1, ferma restando l'attuale delimitazione della “Aie: Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario” di cui all'art. 34 della nda del PRG

3. VERIFICA DELL'INTERFERENZA TRA LA VARIANTE AL PRG E I SITI DELLA RETE NATURA 2000

Per verificare l'eventuale interferenza diretta o indiretta tra la Variante in esame e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000⁷ si è fatto riferimento alla metodologia impiegata nella Relazione di Incidenza ambientale del PUP che prevede due differenti condizioni strutturali nel rapporto areale tra i siti Natura 2000 e le azioni di piano:

- 1) intervento che incide sull'area del sito nel quale l'azione è diretta e direttamente percepibile;
- 2) intervento esterno al sito ma per il quale non è possibile escludere a priori una interferenza coi processi biologici o ecologico-ambientali che caratterizzano i sistemi e le loro componenti all'interno dei siti.

La seconda condizione è stata definita attraverso la creazione di due “ambiti di influenza”, o “buffer”, rispettivamente di 100 m e di 300 m attorno al perimetro delle singole aree oggetto di variante, come evidenziato nella figura seguente. Come precisato nella Relazione di Incidenza ambientale del PUP, “*si tratta di misure fondamentalmente arbitrarie, ma più volte trovate in letteratura, che danno l'idea del progressivo diminuire con la distanza dell'intensità dei possibili impatti portati, o prodotti, da attività esterne ai siti di pregio naturalistico*”, e che “*oltre 300 metri di distanza si può ritenere praticamente cessata l'azione negativa del generatore d'un possibile disturbo*.”⁸

Tabella 4 - Individuazione delle ZSC interessate dalla Variante

Denominazione ZSC	Codice ZSC	Interferenze con ZSC
Tre Cime Monte Bondone	IT3120015	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Monte Barco – Le Grave	IT3120044	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Torbiera delle Viote	IT3120050	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Stagni della Vela - Soprasasso	IT3120051	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Doss Trento	IT3120052	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Foci dell'Avisio	IT3120053	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Burrone di Ravina (Val Gola)	IT3120105	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC
Gocciadoro	IT3120122	Nessuna L'area di influenza della variante non interferisce con la ZSC

⁷ Ai fini della presente verifica sono stati considerati i perimetri dei siti Natura 2000 come approvati da ultimo con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 marzo 2014 “Designazione di 123 ZSC della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento”.

⁸ Si veda la Relazione di incidenza ambientale del PUP, p. 47 (PAT, 2008).

Figura 1 - Verifica spaziale delle interferenze fra la variante e le ZSC

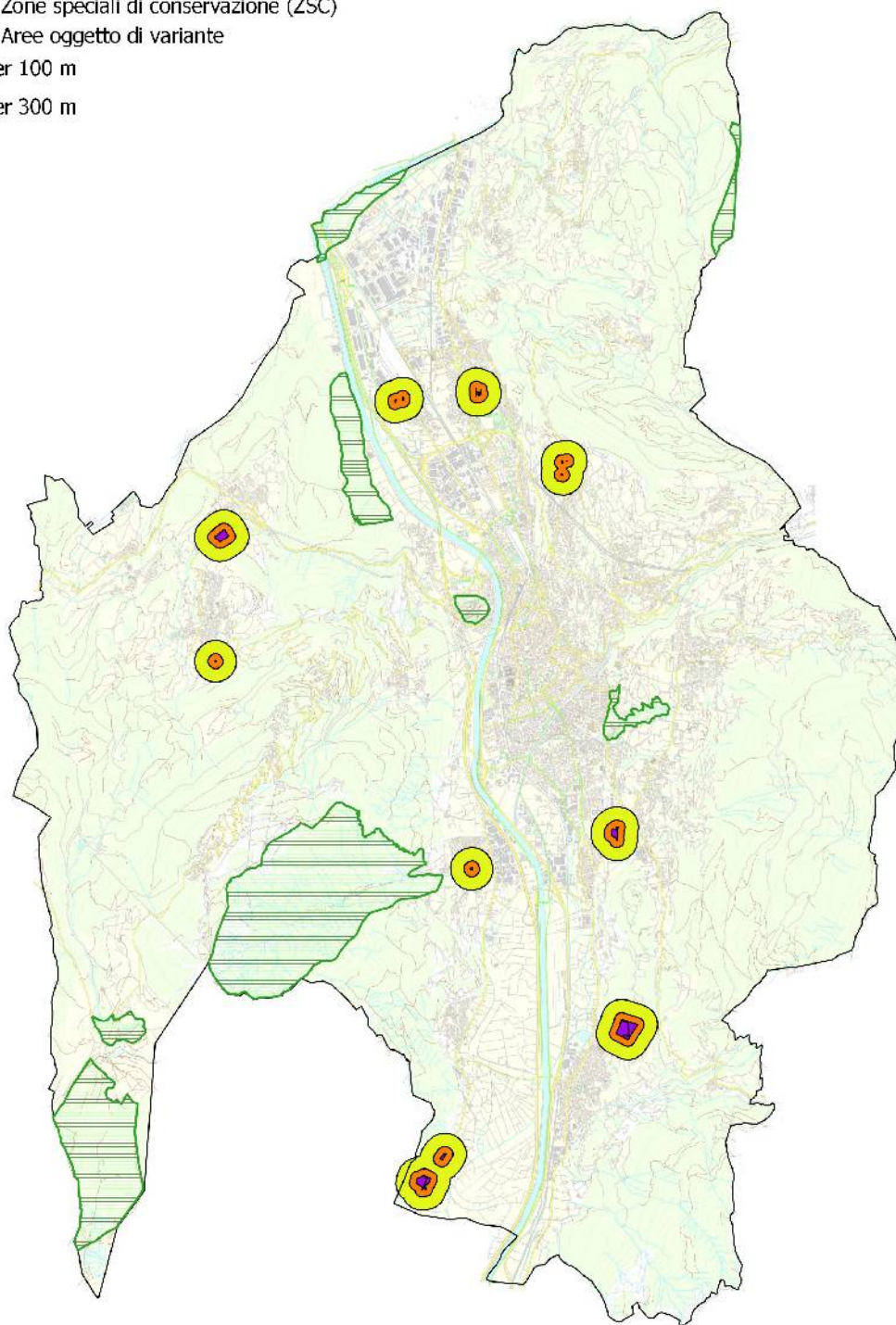
Legenda

 Zone speciali di conservazione (ZSC)

 Aree oggetto di variante

Buffer 100 m

Buffer 300 m



Dalla verifica condotta è emersa l'assenza di interferenze sia dirette che indirette tra le azioni della variante e le ZSC presenti nel territorio comunale. Di conseguenza, è possibile escludere fin d'ora potenziali incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000.

4. IL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

La citata Direttiva europea 2001/42/CE chiede di verificare i possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Analogamente, il regolamento provinciale in materia di VAS prevede che nella prima fase sia descritto lo stato dell'ambiente (o scenario zero) del territorio interessato dal piano o programma in coerenza con i criteri di cui all'allegato II al "regolamento VAS" e più specificatamente con lo schema di riferimento per la verifica di assoggettabilità.

Con riferimento alla presente procedura di verifica, sono state selezionate le componenti ambientali e territoriali considerando come area geografica di riferimento l'intero territorio comunale. Le potenziali criticità saranno approfondite nel capitolo dedicato alla valutazione ambientale delle azioni di variante.

4.1 Individuazione delle variabili ambientali e territoriali

A partire dai fattori ambientali proposti dalla normativa provinciale "VAS"⁹ sono state individuate quelle variabili, ambientali e antropiche, per le quali risulta plausibile attendersi una evoluzione nel tempo, sia positiva che negativa, anche in mancanza di indicatori specifici.

Tabella 5 - Individuazione delle variabili ambientali e territoriali

FATTORE		RILEVANZA	MOTIVAZIONI
Componenti ambientali	Aria	Sì	In termini di emissioni in atmosfera
	Suolo	Sì	In termini di consumo di suolo
	Sottosuolo	Sì	In termini di potenziale inquinamento di suolo
	Acqua	Sì	Aspetto affrontato nella componente "Sottosuolo"
	Biodiversità, flora e fauna	No	In quanto le aree oggetto di variante non interessano siti protetti e/o ad elevata naturalità
	Paesaggio	No	In quanto le aree oggetto di variante non contemplano nuova capacità edificatoria e quindi modifiche significative in termini di impatto paesaggistico.
	Patrimonio culturale	No	In quanto le aree oggetto di variante non interessano aree o edifici di interesse storico-culturale
Altri fattori	Rischi naturali	Sì	In termini di vincoli territoriali e ambientali sovraordinati (es. rischio idrogeologico). Per tale aspetto si rinvia alle schede di valutazione delle singole azioni di variante.
	Efficienza energetica e produzione di fonti rinnovabili	No	Aspetto non significativo e/o non valutabile
	Rifiuti	No	Aspetto non significativo e/o non valutabile

9 Allegato III al DPP 14.09.2006, n. 15-68/Leg, Appendice 3.

4.2 Lo stato dell'ambiente a livello locale

L'obiettivo dello stato dell'ambiente è quello di individuare le criticità e le opportunità presenti sul territorio al fine di indirizzare correttamente le scelte e gli obiettivi della variante. Nel caso specifico si tratta di verificare la congruenza tra le nuove destinazioni urbanistiche e le componenti ambientali ritenute pertinenti. A tale fine, per ciascuna componente o fattore ambientale è sintetizzato lo stato attuale a partire da informazioni e dati esistenti e una prima valutazione qualitativa dello stato attuale e il trend atteso, ricostruito sulla base dell'andamento delle caratteristiche generali della componente medesima nell'arco temporale considerato. Nel dettaglio, per sintetizzare lo stato della componente considerata sono state impiegate delle “faccine” sorridenti, tristi o indifferenti accompagnate dalla colorazione tipica semaforica per rappresentare lo stato di salute positivo, negativo o mediocre e da un punto interrogativo per indicare le situazioni non valutabili, incerte e/o che necessitano di ulteriori indagini, rispetto a eventuali soglie di riferimento (normative, indirizzi, standard, livelli di attenzione, di qualità, etc).

Per l'analisi del trend, trattandosi di una tendenza, è stato utilizzato il simbolo della freccia: verso l'alto-tendente a un miglioramento, orizzontale-stazionario, verso il basso-tendente al peggioramento. Inoltre, con il punto interrogativo sono indicate le tendenze non valutabili per l'assenza di una chiara tendenza e/o per la mancanza di serie storiche di dati.

Legenda relativa alla rappresentazione di sintesi degli indicatori considerati

Tendenza nel tempo		Stato attuale	
	miglioramento		Positivo
	Stabile		Mediocre
	peggioramento		Negativo
	non valutabile (non emerge una chiara tendenza o non sono disponibili serie storiche)		Non valutabile, incerto e/o che necessita di ulteriori indagini

4.2.1 Qualità dell'aria

Per quanto riguarda la qualità dell'aria nel Comune di Trento si è fatto riferimento ai dati elaborati dall'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente e riportati nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente della Provincia di Trento (APPA, 2016). In tale documento viene fornita una sintesi dell'andamento delle concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici monitorati nelle stazioni di rilevamento della Provincia.

La qualità dell'aria nel Comune di Trento viene attualmente monitorata attraverso due stazioni fisse di monitoraggio situate una presso il parco Santa Chiara e una presso via Bolzano all'altezza di Gardolo. La stazione di monitoraggio presso il parco S. Chiara è attiva dal 1995 ed è una stazione detta di “fondo urbano”. Gli inquinanti analizzati sono i seguenti: Biossido di zolfo (SO₂), Ossidi di

azoto (NO_x), Ozono (O₃), Particolato sottile (PM₁₀), Particolato fine (PM_{2,5}), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Metalli.

La stazione di Trento in via Bolzano invece è collocata a margine di una strada urbana altamente trafficata. Gli inquinanti analizzati sono i seguenti: Ossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (NO_x), Particolato sottile (PM₁₀), Particolato fine (PM_{2,5}), Benzene.

Dai risultati dei monitoraggi emerge che le concentrazioni più elevate nel raffronto con i limiti di qualità dell'aria, ancorché in tendenziale diminuzione, si riferiscono alle polveri sottili (PM₁₀), al biossido di azoto (NO₂) e all'ozono (O₃). In particolare per biossido di azoto e ozono si riscontrano dei superamenti dei limiti normativi.

Nella seguente tabella sono sintetizzate le principali criticità e potenzialità relative alla componente della qualità dell'aria.

Tabella 6 – Sintesi componente Qualità dell'aria

Indicatore	Criticità	Potenzialità	Stato attuale	Trend
Polveri sottili (PM ₁₀) Biossido di azoto (NO ₂) Biossido di zolfo (SO ₂) Monossido di carbonio (CO) Ozono (O ₃)	Si registra un costante sforamento dei limiti di legge per il biossido di azoto (NO ₂) nella stazione di Via Bolzano e per l'ozono (O ₃).	Si registra una tendenza alla progressiva diminuzione delle concentrazioni medie e del numero di superamenti per quanto riguarda polveri sottili (PM ₁₀), biossido di zolfo (SO ₂), monossido di carbonio (CO).		

4.2.2 Suolo

Un fattore ambientale rilevante da valutare è il “consumo di suolo”, riferito alle superfici di suolo naturale e agrario trasformate, all'urbanizzazione e alla infrastrutturazione del territorio. La problematica, che si accompagna al dilagare del fenomeno dell'*urban sprawl* (dispersione urbana), pone una serie di questioni, connesse in primo luogo alla perdita e/o degradazione di superfici idonee alla produzione agricola e all'espressione di biodiversità e qualità paesaggistica, ma anche alla destrutturazione della forma urbana e dei suoi valori, connessi al sistema delle relazioni sociali di prossimità, con crescente inefficienza energetica e funzionale di un modello insediativo estensivo ad alta domanda di trasporto, alla conseguente generazione di inquinamento atmosferico, alla perdita dei sistemi regolativi connessi ai cicli biogeochimici e a quelli idrogeologici che nel suolo hanno sede.

Secondo il Rapporto sullo stato del paesaggio (Tecilla *et al.*, 2015), il “territorio urbanizzato e fortemente antropizzato” del Comune di Trento è variato dai 1.615,9 ha del 1973 ai 2.374,7 ha del 1994 ai 2.758,7 ha del 2011, con un incremento nel periodo 1973-2011 del 70,7%.

Tabella 7 - Incidenza percentuale del territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sulla superficie comunale (Fonte: Tecilla et al., 2015)

	Superficie comunale (ha)	Territorio urbanizzato e fortemente antropizzato sul totale della superficie comunale (%)		
		1973	1994	2011
Trento		10,2	15,0	17,5

L'indice di territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante residente è variato dai 170,7 mq/ab del 1973 ai 230,2 mq/ab del 1994, per attestarsi ai 241,9 mq/ab nel 2011.

Relativamente al consumo di suolo, il Rapporto ISPRA del 2018 riporta per il territorio comunale di Trento una serie di informazioni sul consumo di suolo, come evidenziato nella tabella seguente. In particolare, anche nel periodo 2012-2017 si è assistito a un leggero incremento del consumo di suolo.

Tabella 8 - Analisi del consumo di suolo nel Comune di Trento (Fonte: ISPRA, 2018)

Descrizione	2012		2015		2016		2017	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
Suolo consumato	2912,11	18,44	2925,46	18,53	2932	18,57	2933,8	18,58
Suolo consumato all'interno di una fascia di 150 metri di distanza dai corpi idrici permanenti	271,17	36,78	272,44	36,95	272,83	37	273,59	37,11
Suolo consumato all'interno di una fascia tra 0 e 300 metri di quota	1862,87	44,24	1872,86	44,47	1875,23	44,53	1876,25	44,55
Suolo consumato all'interno di una fascia tra 300 e 600 metri di quota	742,73	16,38	745,03	16,43	749,11	16,52	749,75	16,54
Suolo consumato oltre 600 metri di quota	306,51	4,35	307,57	4,37	307,66	4,37	307,8	4,37

Nella seguente tabella sono sintetizzate le principali criticità e potenzialità relative alla componente Suolo, dalla quale emerge che l'eccessiva, e soprattutto continua, urbanizzazione rappresenta una significativa criticità per il territorio del Comune di Trento.

Tabella 9 – Sintesi componente Suolo

Indicatore	Criticità	Potenzialità	Stato attuale	Trend
Consumo di suolo	Si rileva il continuo consumo di suolo.	Si registra un incremento contenuto nel consumo di suolo.		

4.2.3 Sottosuolo e qualità delle acque sotterranee

Qualità dei corpi idrici sotterranei

Il Piano di Tutela delle Acque della Provincia di Trento, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30/2009 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/118/CE, ha individuato i complessi idrogeologici sotterranei con una delimitazione dei corpi idrici e definito la programmazione ed esecuzione del loro monitoraggio quali-quantitativo. In particolare, sono stati individuati in provincia 10 corpi idrici, collocati nel bacino dell'Adige, del Brenta e del Sarca, e una serie di siti di monitoraggio per l'attribuzione dello stato di qualità dei corpi idrici (APPA, 2015).

La rete di monitoraggio per la determinazione dello stato qualitativo dei corpi idrici sotterranei è attualmente una rete di monitoraggio di sorveglianza, così come previsto dal D.Lgs. 30/2009, finalizzata a fornire la base per programmare un eventuale monitoraggio operativo, qualora i risultati individuino corpi idrici a rischio. La rete di monitoraggio, per i tre corpi idrici vallivi ritenuti più vulnerabili (Adige, Sarca e Brenta), è stata progettata tenendo conto delle indicazioni contenute nella Carta della criticità idrica sotterranea.

Come ricordato nel Piano di Tutela delle Acque, il corpo idrico di fondovalle dell'Adige comprende il sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord, attualmente in fase di bonifica, i cui dati vengono monitorati nell'ambito della procedura di bonifica (APPA, 2015).

Nella seguente tabella sono riportati i siti di monitoraggio presenti nel Comune di Trento che, allo stato attuale, presentano uno stato chimico “buono”.¹⁰

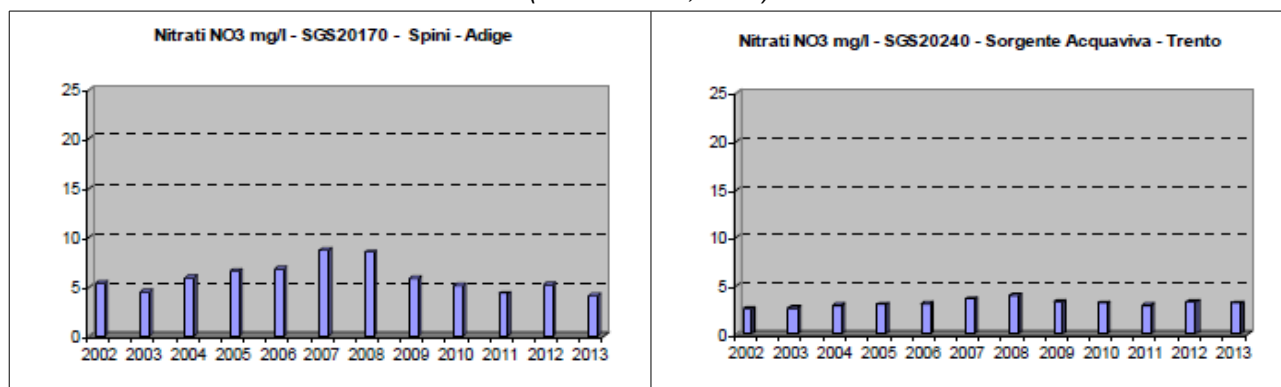
Tabella 10 – Siti di monitoraggio del corpo idrico sotterraneo del bacino dell'Adige presenti nel Comune di Trento e relativo stato chimico (Fonte: rielaborazione da APPA, 2015)

Corpo idrico	Descrizione	Codice	Sito prelievo	2008	2009	2010	2011	2012	2013
IT22-AVTN01	Valle dell'Adige	SGS20170	Pozzo Spini	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
		SGS20230	Pozzo profondo Vegre	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono
IT22-CATN02	Gruppo Vigolana Marzola	SGS20240	Sorgente Acquaviva	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono	Buono

¹⁰ Lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei secondo il D.Lgs. 30/2009 si distingue in “stato chimico” e “stato quantitativo”. Lo stato chimico è stato definito secondo quanto indicato nell'allegato 3 del citato decreto, mentre per quanto riguarda lo stato quantitativo non sono ancora state definite a livello nazionale delle metodologie idonee. Pertanto, il Servizio Geologico si è limitato a raccogliere, all'atto del campionamento, misure dei livelli piezometrici. Per la definizione dello stato chimico deve essere valutata la conformità degli standard di qualità e valori soglia individuati a livello comunitario e contenuti nell'allegato III al D.Lgs. 30/2009 sono richiamato. Lo stato chimico viene definito “buono stato chimico” oppure “scarso stato chimico” in base al superamento o meno degli Standard di Qualità e/o dei valori soglia previsti per le singole sostanze. Per la descrizione delle sostanze monitorate si invia al Piano di Tutela delle Acque della Provincia di Trento. Lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo può essere considerato come “buono” in relazione all'esistenza di condizioni naturali, ovvero non influenzate da impatti antropici, anche se tali condizioni possono determinare una qualità della risorsa scadente per usi pregiati, come l'approvvigionamento idropotabile (APPA, 2015).

Per alcuni siti inseriti nella rete di monitoraggio, tra i quali il sito “Pozzo Spini” e “Sorgente Acquaviva”, è disponibile un data base storico. In particolare, nel seguente grafico è riportata l'evoluzione del parametro nitrati (NO_3 mg/l) che è sempre stato monitorato nel corso degli anni. Il grafico mostra l'andamento del parametro nitrati come media annua e in tutti i campioni esaminati il valore dei nitrati è molto inferiore alla soglia di attenzione stabilita dal D.Lgs. 30/2009 (50 mg/l).

*Figura 2– Andamento della concentrazione di nitrati nei siti “Pozzo Spini” e “Sorgente Acquaviva”
(Fonte: APPA, 2015)*



Carta di criticità idrica sotterranea

La Carta di criticità idrica sotterranea¹¹ è stata redatta ai sensi dell'articolo 10 delle Norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP). Detta carta individua due classi di sofferenza quali le “aree critiche” e le “aree di attenzione”, a loro volta suddivise nelle seguenti sottoclassi:

1. Aree critiche:

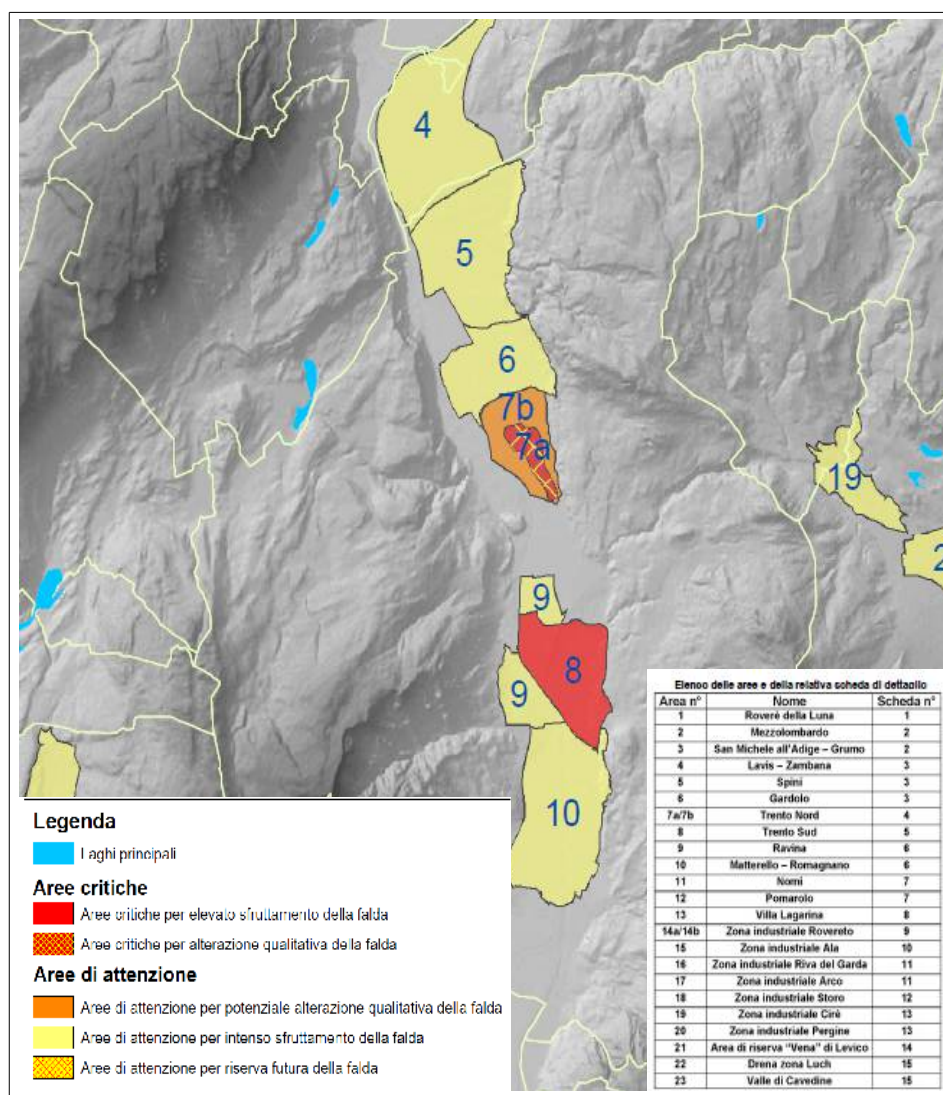
- per elevato sfruttamento della falda acquifera;
- per alterazione quantitativa della falda acquifera;

2. Aree di attenzione:

- per intenso sfruttamento della falda;
- per potenziale alterazione della falda;
- per riserva futura della falda.

¹¹ Approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2563 di data 10 ottobre 2008.

Figura 3 - Carta di criticità idrica sotterranea



Ogni tipologia di aree è soggetta a specifiche disposizioni regolamentari che tendono a vietare nelle aree critiche la realizzazione di nuovi pozzi e a limitare anche il mantenimento di quelli esistenti mentre nelle aree di attenzione sono consentiti nuovi interventi a condizione che vengano eseguite approfondite analisi idrogeologiche (APPA, 2015). Nel territorio comunale di Trento è presente, nella parte nord, un'area critica per alterazione qualitativa della falda e un'area di attenzione per potenziale alterazione qualitativa della falda, e, nella parte sud, un'area critica per elevato sfruttamento della falda. Come accennato sopra, nell'area critica situata a nord è presente il sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord.

Nella seguente tabella sono sintetizzate le principali criticità e potenzialità relative alla componente "Sottosuolo e qualità delle acque".

Tabella 11 – Sintesi componente Sottosuolo e qualità delle acque

Indicatore	Criticità	Potenzialità	Stato attuale	Trend
Qualità corpi idrici sotterranei Carta di criticità idrica sotterranea	Sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord	Buono stato chimico dei siti di monitoraggio dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei Valore dei nitrati molto inferiore alla soglia di attenzione		

4.2.4 Sintesi del quadro ambientale attuale

Di seguito è riportata una sintesi dello stato attuale delle componenti ambientali analizzate nei paragrafi precedenti.

Tabella 12 - Quadro sinottico delle componenti ambientali e degli indicatori di riferimento

Componente ambientale	Indicatore	Fonte	Stato attuale	Tendenza
Qualità dell'aria	Concentrazioni medie annuali e numero di superamenti di PM10, NO2, SO2, CO, O3	APPA		
Suolo	Consumo di suolo	PAT ISPRA		
Sottosuolo e qualità delle acque	Stato chimico dei corpi idrici sotterranei Carta di criticità idrica sotterranea	PAT/APPA		

Come si evince dalla tabella il consumo di suolo e la qualità dell'aria rappresentano le componenti ambientali più critiche anche se sono ravvisabili segnali di miglioramento per alcuni inquinanti. Situazione sostanzialmente positiva per quanto riguarda la qualità dei corpi idrici sotterranei anche se permane la situazione di criticità rappresentata dal sito inquinato di interesse nazionale di Trento nord. Rispetto al quadro di riferimento ambientale appena descritto, nei seguenti capitoli si procederà a individuare i potenziali effetti ambientali indotti dall'attuazione delle singole azioni di variante.

5. VALUTAZIONE DELLE AZIONI

5.1 Verifica di coerenza con la Classificazione Acustica comunale

Tutti gli interventi di variante sono stati valutati e, qualora necessario, è stata adeguata la cartografia della classificazione acustica modificando, a seconda dei casi, la classe acustica o la geometria delle aree, oppure entrambe, nel rispetto dei criteri previsti dalle linee guida provinciali “Linee guida per la predisposizione o l'aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.)” approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali n. 8 del 28 settembre 2015.

In particolare è stata necessaria la modifica della classificazione acustica per le varianti n. 2, 3 e 4 relative alla modifica del “Piano Cave”. Come specificato nell'elaborato specifico, per le rimanenti modifiche non si è ritenuto necessario modificare la Classificazione acustica in considerazione della dimensione ridotta delle superfici interessate o perché trattasi di destinazioni comunque compatibili con la classe acustica già assegnata. Inoltre, nell'aggiornamento si è tenuto conto del fatto che i limiti assegnati alle diverse classi acustiche differiscono fra loro di 5dB(A) e che in campo aperto la pressione sonora necessita di circa 50 metri per abbassarsi di quel valore. Peraltro, su quest'ultimo criterio si fonda il processo di omogeneizzazione operato per la Classificazione acustica che ha il fine di evitare un piano di Classificazione acustica eccessivamente parcellizzato, con la conseguente creazione di micro aree, non coerenti con le leggi fisiche della propagazione delle onde sonore in ambiente esterno.

5.2 Le schede di valutazione

Di seguito si riportano delle schede di valutazione delle azioni, sia in termini di verifica rispetto alla compatibilità territoriale, sia di valutazione dei potenziali effetti ambientali rispetto alle componenti descritte in precedenza.

Nel dettaglio, per ciascuna verifica è riportato un giudizio di sintesi sotto forma di matrice cromatica riportante la rispondenza dell'azione considerata ai vari criteri di raffronto. Per la valutazione degli effetti ambientali sono state impiegate delle “faccine” sorridenti o tristi accompagnate dalla colorazione tipica semaforica per rappresentare l'effetto ambientale positivo o negativo, la cui intensità è indicata dal numero di “faccine”, un punto interrogativo per indicare gli effetti non valutabili o incerti e uno zero per indicare l'assenza o la trascurabilità dell'effetto atteso.

Nella schede di valutazione viene riportata come sintesi anche la verifica di compatibilità con la carta di sintesi della pericolosità, recentemente approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1630 del 7 settembre 2018 (rettificata con la successiva deliberazione n. 1942 del 12 ottobre 2018). Tale deliberazione prevede che gli strumenti di pianificazione territoriale contengano uno specifico documento di verifica delle interferenze delle nuove previsioni

urbanistiche con le disposizioni della carta di sintesi della pericolosità, escludendo da tale obbligo le varianti in accoglimento delle richieste di inedificabilità di cui all'art. 45 comma 4 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15. Tale verifica delle interferenze è stata elaborata ed è allegata alla documentazione di variante.

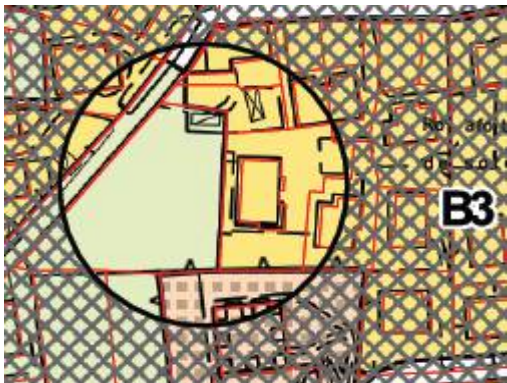
Di seguito sono riportate le legende relative alla verifica di compatibilità territoriale e alla valutazione degli effetti ambientali.

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA'	
C	Compatibile
PC	Parzialmente compatibile
NC	Non compatibile
NP	Non pertinente

VALUTAZIONE AMBIENTALE	
	Effetto molto positivo
	Effetto positivo
	Effetto parzialmente positivo
	Effetto parzialmente negativo
	Effetto negativo
	Effetto molto negativo
	Effetto non valutabile o incerto
0	Effetto assente o trascurabile

Dalle schede di valutazione si evince una sostanziale compatibilità territoriale e ambientale delle nuove destinazioni urbanistiche. Inoltre, sono state rilevate alcune incoerenze rispetto alla Carta del paesaggio e alla Carta delle unità percettive del PUP, laddove queste carte prevedono aree edificabili, nonché rispetto alla Classificazione Acustica comunale.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti ambientali attesi non sono emerse particolari criticità.

Richiesta n. 1	
PRG vigente	PRG variante
	
zona B3 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona E1 con vincolo di inedificabilità – Zone agricole di interesse primario
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Gardolo
Particelle fondiarie/edificiali	p.f. 893/1
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA

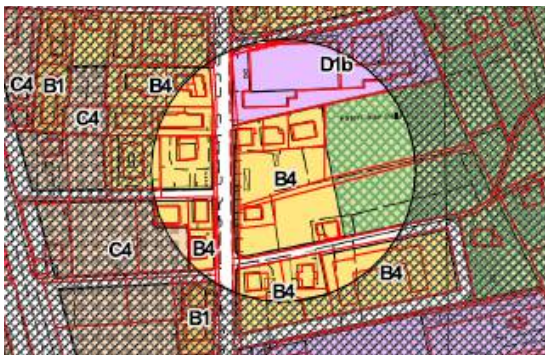
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	NC	L'area è classificata come "Zone per insediamenti"
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Aree urbanizzate recenti"
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	L'area è classificata come "Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda"
Ambiti fluviali (PGUAP)		PC	L'area è classificata come "Ambito fluviale idraulico"
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P1 "Aree con penalità trascurabile o assente"
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Richiesta n. 2	
PRG vigente	PRG variante
	
zona B3 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona E1 con vincolo di inedificabilità – Zone agricole di interesse primario
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Gardolo
Particelle fondiarie/edificiali	p.f. 890/2
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA

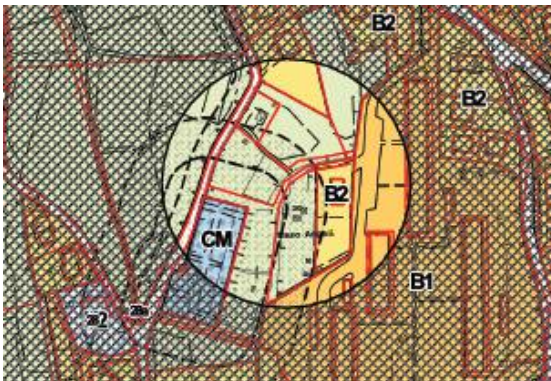
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	NC	L'area è classificata come "Zone per insediamenti"
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	C	
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	L'area è classificata come "Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda"
Ambiti fluviali (PGUAP)		PC	L'area è classificata come "Ambito fluviale idraulico"
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P1 "Aree con penalità trascurabile o assente"
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Richiesta n. 3 (parte I^)	
PRG vigente	PRG variante
	
zona B4 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona E3 con vincolo di inedificabilità – Zone agricole di particolare tutela
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Gardolo
Particelle fondiarie/edificiali	p.ed. 2049 pp. ff. 521/5, 521/6, 523/4
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA (in parte)

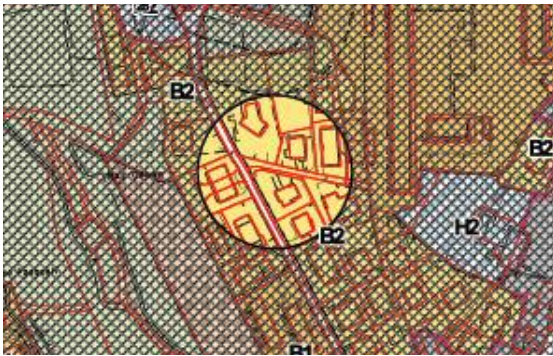
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	NC	L'area è classificata come "Zone per insediamenti"
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Aree urbanizzate recenti"
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	L'area è classificata come "Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda"
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata in gran parte come P1 "Aree con penalità trascurabile o assente", in piccola parte come APP "Aree da approfondire"
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	☺☺	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	☺☺☺	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	☺☺☺	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Richiesta n. 5	
PRG vigente	PRG variante
	
zona G (P) – Zona destinata ai servizi di quartiere (parcheggi pubblici o di uso pubblico) zona B2 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona E1 con vincolo di inedificabilità – Zone agricole di interesse primario
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Cognola
Particelle fondiarie/edificiali	p.f. 1459
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA

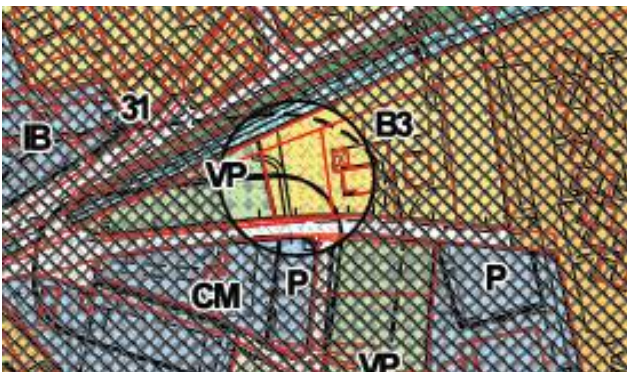
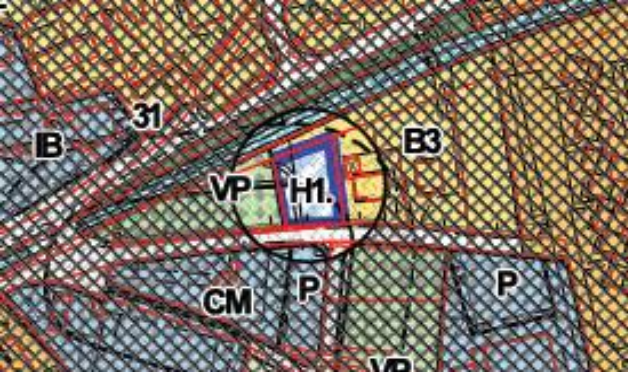
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	C	
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	C	
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P1 "Aree con penalità trascurabile o assente"
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Richiesta n. 6	
PRG vigente	PRG variante
	
zona B2 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona H1 con vincolo di inedificabilità – Zone destinate a servizi privati
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Cognola
Particelle fondiarie/edificiali	p.f. 1471/9
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA

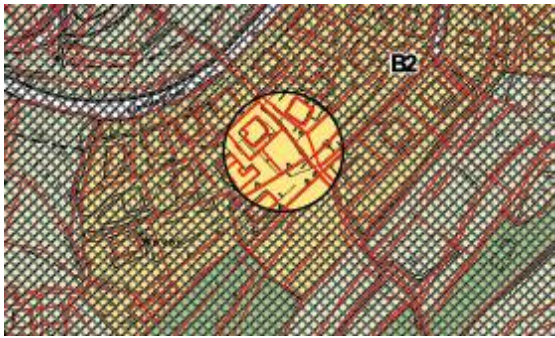
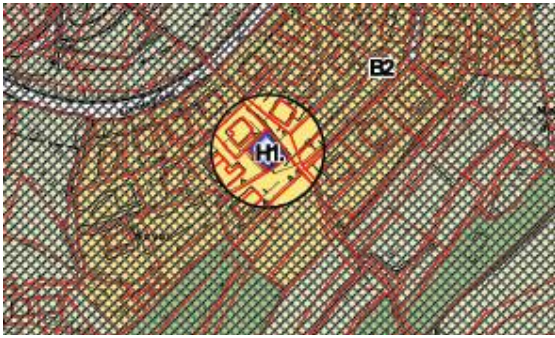
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	NC	L'area è classificata come “Zone per insediamenti”
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come “Aree urbanizzate recenti”
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P1 “Aree con penalità trascurabile o assente”
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊	La destinazione urbanistica proposta non consente la realizzazione di nuovi volumi ma ammette unicamente la realizzazione di parcheggi privati e di impianti sportivi. In considerazione della limitata estensione dell'area si possono escludere effetti negativi significativi sulla qualità dell'aria derivanti dalla realizzazione di parcheggi.
Suolo	😞	Gli interventi ammessi possono determinare un consumo di suolo, ancorché limitato e comunque reversibile.
Sottosuolo e qualità delle acque	😞	La realizzazione di parcheggi privati può determinare una riduzione della permeabilità dei suoli, ancorché reversibile.

Richiesta n. 7 (parte I^)	
PRG vigente	PRG variante
	
zona B3 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona H1 con vincolo di inedificabilità – Zone destinate a servizi privati
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Ravina
Particelle fondiarie/edificiali	p.f. 928/6
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA

COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	NC	L'area è classificata come "Zone per insediamenti"
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Aree urbanizzate recenti"
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	L'area è classificata come "Aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda"
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P3 "Aree con penalità media"
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊	La destinazione urbanistica proposta non consente la realizzazione di nuovi volumi ma ammette unicamente la realizzazione di parcheggi privati e di impianti sportivi. In considerazione della limitata estensione dell'area si possono escludere effetti negativi significativi sulla qualità dell'aria derivanti dalla realizzazione di parcheggi.
Suolo	😞	Gli interventi ammessi possono determinare un consumo di suolo, ancorché limitato e comunque reversibile.
Sottosuolo e qualità delle acque	😞	La realizzazione di parcheggi privati può determinare una riduzione della permeabilità dei suoli, ancorché reversibile.

Richiesta n. 10	
PRG vigente	PRG variante
	
zona B2 – Zone edificate di integrazione e completamento	zona H1 con vincolo di inedificabilità – Zone destinate a servizi privati
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Sopramonte
Particelle fondiarie/edificiali	p.f. 1884/2
Esito valutazione	RICHIESTA ACCOLTA

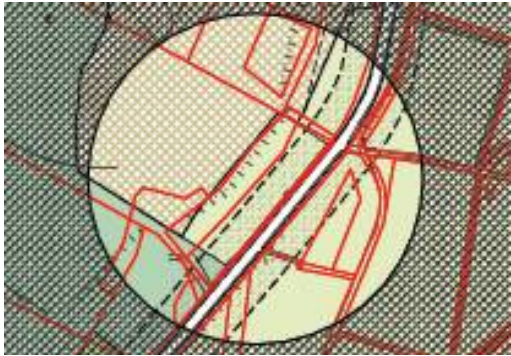
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	NC	L'area è classificata come "Zone per insediamenti"
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Aree urbanizzate recenti"
	Carta delle tutele paesistiche	C	L'area è classificata come "Area di tutela ambientale"
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come APP "Aree da approfondire"
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊	La destinazione urbanistica proposta non consente la realizzazione di nuovi volumi ma ammette unicamente la realizzazione di parcheggi privati e di impianti sportivi. In considerazione della limitata estensione dell'area si possono escludere effetti negativi significativi sulla qualità dell'aria derivanti dalla realizzazione di parcheggi.
Suolo	😞	Gli interventi ammessi possono determinare un consumo di suolo, ancorché limitato e comunque reversibile.
Sottosuolo e qualità delle acque	😞	La realizzazione di parcheggi privati può determinare una riduzione della permeabilità dei suoli, ancorché reversibile.

Variante n. 1	
PRG vigente	PRG variante
	
zona L1 – Aree per attività estrattive	zona E1 – Zone agricole di interesse primario
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Cadine
Denominazione area	Area estrattiva per inerti "Molini di Cadine"

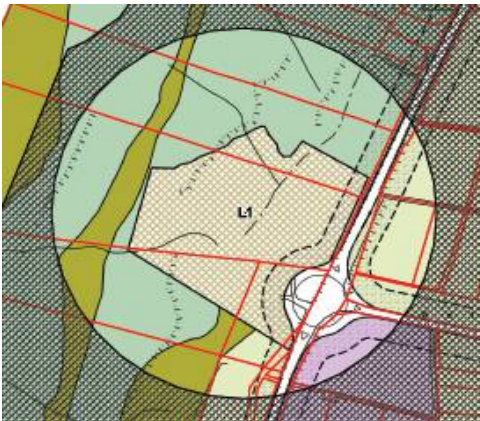
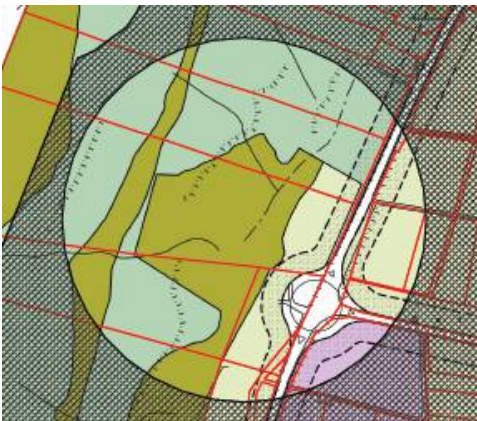
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	C	L'area è classificata come "Area agricola di pregio"
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Cave": la cartografia del PUP non è ancora stata aggiornata
	Carta delle tutele paesistiche	C	
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P1 "Aree con penalità trascurabile o assente", una minima parte ricade in area a penalità P2 ossia bassa
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Variante n. 2a	
PRG vigente	PRG variante
	
zona L1 – Aree per attività estrattive	zona E1 – Zone agricole di interesse primario
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Romagnano
Denominazione area	Area estrattiva per inerti "Settefontane"

COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	C	L'area non è classificata nelle tavole del sistema insediativo
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Cave": la cartografia del PUP non è ancora stata aggiornata
	Carta delle tutele paesistiche	C	L'area è classificata come "Area di tutela ambientale"
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		NC	L'area è classificata come P4 "Aree con penalità elevata"
Classificazione acustica comunale		NC	L'area è classificata in classe V "Aree prevalentemente industriali"
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Variante n. 2b	
PRG vigente	PRG variante
	
zona L1 – Aree per attività estrattive zona L1 – Aree per attività estrattive zona E6 – Zone improduttive	zona E6 – Zone improduttive zona E1 – Zone agricole di interesse primario zona E1 – Zone agricole di interesse primario
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Romagnano
Denominazione area	Area estrattiva per inerti "Settefontane"

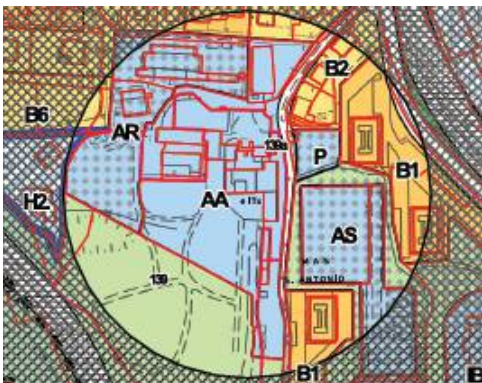
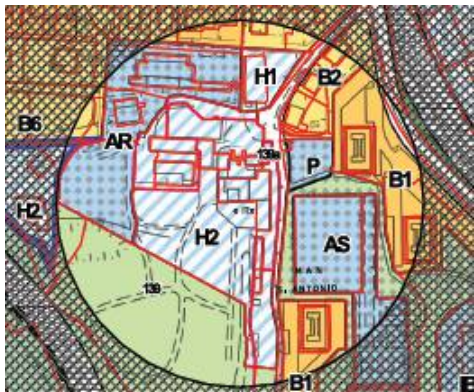
COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	C	L'area non è classificata nelle tavole del sistema insediativo
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Cave": la cartografia del PUP non è ancora stata aggiornata
	Carta delle tutele paesistiche	C	L'area è classificata come "Area di tutela ambientale"
Reti ecologico-ambientali (PUP)		NC	L'area è classificata come "rocce e rupi boscate"
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		NC	L'area è classificata in parte come P4 "Aree con penalità elevata", in parte come P3 "Aree con penalità media", in parte come APP "Aree da approfondire"
Classificazione acustica comunale		NC	L'area è classificata in classe V "Aree prevalentemente industriali"
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee.

Variante n. 3	
PRG vigente	PRG variante
	
zona L1 – Aree per attività estrattive	zona E1 – Zone agricole di interesse primario zona E4 – Zone a bosco
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Mattarello
Denominazione area	Area estrattiva per inerti "Ronchi"

COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	C	L'area non è classificata nelle tavole del sistema insediativo
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	NC	L'area è classificata come "Cave": la cartografia del PUP non è ancora stata aggiornata
	Carta delle tutele paesistiche	C	L'area è classificata come "Area di tutela ambientale"
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata come P2 "Aree con penalità bassa"
Classificazione acustica comunale		NC	L'area è classificata in classe V "Aree prevalentemente industriali"
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
Qualità dell'aria	😊😊	L'attribuzione di una destinazione urbanistica coerente con un uso del suolo semi-naturale può determinare un effetto positivo in termini di qualità dell'aria.
Suolo	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta determina una riduzione del consumo di suolo.
Sottosuolo e qualità delle acque	😊😊😊	La destinazione urbanistica proposta garantisce la permeabilità del suolo e la non compromissione della qualità delle acque sotterranee

Variante Villa O'Santissima	
PRG vigente	PRG variante
	
zona AA F – zona per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano – attrezzature assistenziali e convitti	zona H2 – Zone destinate a verde privato zona H1 – Zone destinate a servizi privati zona F2 – Zone destinate alla viabilità
DATI URBANISTICI	
Comune Catastale	Trento
Denominazione area	Compendio immobiliare Villa O'Santissima

COMPATIBILITA' TERRITORIALE			
Sistema insediativo e reti infrastrutturali (PUP)	Aree funzionali	C	
	Reti per la mobilità	C	
Paesaggio (PUP)	Carta del paesaggio	C	
	Carta delle tutele paesistiche	C	La cartografia segnala presenza di beni artistici e storici corrispondenti agli edifici delimitati dal PRG come Aie
Reti ecologico-ambientali (PUP)		C	
Carta delle risorse idriche (PUP)		C	
Carta della criticità idrica sotterranea (PGUAP)		C	
Ambiti fluviali (PGUAP)		C	
Carta di sintesi della pericolosità		C	L'area è classificata in gran parte come P1 - penalità trascurabile o assente e in parte P2 – penalità bassa
Classificazione acustica comunale		C	
Elettrodotti		C	

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI		
L'area attualmente comprende diversi edifici, tra cui alcuni storici soggetti alla tutela dettata dal Codice dei beni culturali, e una vasta area a parco. L'attribuzione all'area della destinazione "H2 – zone destinate a verde privato", permette la realizzazione di nuovi edifici, tutelando comunque il mantenimento e la valorizzazione del verde arboreo e prativo esistente: a tal fine l'art. 72 delle Nda del PRG individua specifiche prescrizioni. La realizzazione di nuove volumetrie sull'area può comportare impatti sulle componenti ambientali, ancorchè limitati.		
Qualità dell'aria	0	La realizzazione di nuove volumetrie sull'area può comportare limitati incrementi di traffico con effetti sulla qualità dell'aria che si possono considerare trascurabili
Suolo	⊗	La realizzazione di nuove volumetrie sull'area può comportare consumo di suolo
Sottosuolo e qualità delle acque	⊗	La realizzazione di nuove volumetrie sull'area può comportare riduzione della permeabilità del suolo

5.3 Sintesi della valutazione degli effetti ambientali

Nella seguente tabella è riportata la sintesi dei potenziali effetti ambientali indotti dall'attuazione della variante in esame sulle componenti ambientali direttamente interessate.

Tabella 13 - Sintesi dei potenziali effetti ambientali diretti e indiretti

Richieste di inedificabilità accolte	Fattore/Componente ambientale			Descrizione
	Qualità dell'aria	Suolo	Sottosuolo e qualità delle acque	
Richiesta n. 1	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Richiesta n. 2	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Richiesta n. 3 (parte I^)	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Richiesta n. 5	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Richiesta n. 6	😊	😞	😞	L'azione può generare effetti da parzialmente positivi a parzialmente negativi nel caso delle componenti "suolo" e "sottosuolo e qualità delle acque", comunque reversibili e mitigabili (ad es. mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili per eventuali parcheggi).
Richiesta n. 7 (parte I^)	😊	😞	😞	L'azione può generare effetti da parzialmente positivi a parzialmente negativi nel caso delle componenti "suolo" e "sottosuolo e qualità delle acque", comunque reversibili e mitigabili (ad es. mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili per eventuali parcheggi).
Richiesta n. 10	😊	😞	😞	L'azione può generare effetti da parzialmente positivi a parzialmente negativi nel caso delle componenti "suolo" e "sottosuolo e qualità delle acque", comunque reversibili e mitigabili (ad es. mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili per eventuali parcheggi).
Variante n. 1	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Variante n. 2a	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Variante n. 2b	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Variante n. 3	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	L'azione può generare effetti da positivi a molto positivi sulle componenti ambientali considerate.
Variante n. 7	0	😞	😞	L'azione può generare effetti trascurabili e parzialmente negativi nel caso delle componenti "suolo" e "sottosuolo e qualità delle acque",

				comunque reversibili e mitigabili (ad es. mediante l'impiego di pavimentazioni permeabili per eventuali parcheggi).
--	--	--	--	---

Legenda

	Effetto molto positivo
	Effetto positivo
	Effetto parzialmente positivo
	Effetto parzialmente negativo
	Effetto negativo
	Effetto molto negativo
0	Effetto assente o trascurabile

L'allegato II al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e ss.mm. stabilisce di considerare le caratteristiche degli effetti e in particolare il loro carattere cumulativo, ossia l'impatto di più azioni rispetto a uno stesso aspetto ambientale. Pertanto, a partire dalla valutazione dei potenziali effetti ambientali indotti dalle singole azioni si è proceduto a valutare gli effetti cumulativi della variante nella sua totalità, ossia il suo impatto complessivo.

Tabella 14 - Valutazione dei potenziali effetti cumulativi

Potenziale effetto cumulativo della variante	Fattore/Componente ambientale		
	Qualità dell'aria	Suolo	Sottosuolo e qualità delle acque
Descrizione dei potenziali effetti cumulativi			
	La variante può generare potenziali effetti positivi cumulativi tali da migliorare, o comunque da non incidere in maniera significativa sulla qualità dell'aria a scala comunale.	La variante può generare potenziali effetti positivi cumulativi tali da ridurre il consumo di suolo a scala comunale.	La variante può generare potenziali effetti positivi cumulativi tali da non compromettere la qualità delle acque sotterranee e da limitare il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo.

Dalle tabelle precedenti si evince che la variante in esame determina effetti prevalentemente positivi.

5.4 Verifica di coerenza con i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi

In considerazione di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del D.P.P. sopra richiamato, si è proceduto a verificare la rispondenza tra i contenuti della variante e i criteri di cui all'allegato II al citato decreto "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi".

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

La variante non definisce il quadro di riferimento per progetti da assoggettare a VIA o Screening ai sensi della LP 19/2013.

- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*

La variante comporta l'adeguamento dell'uso del suolo pianificato: in seguito all'approvazione della nuova carta di sintesi della pericolosità, tale adeguamento non è più considerato ai fini della verifica del rischio idrogeologico.

- *la pertinenza della variante per l'integrazione delle condizioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;*

La variante consente di ridurre il consumo di suolo, di garantire la permeabilità dei suoli e di incidere positivamente sulla qualità dell'aria.

- *problemi ambientali pertinenti alla variante;*

Non sono state rilevate particolari criticità ambientali.

- *la rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*

La trasformazione di aree edificabili in aree naturali (bosco) e semi-naturali (aree agricole) consente di salvaguardare la permeabilità dei suoli e quindi la non compromissione delle acque superficiali e sotterranee.

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*

Sono stati identificati e stimati in modo qualitativo i possibili effetti ambientali indotti dalle singole azioni di variante che risultano nel complesso positivi.

- *carattere cumulativo degli effetti;*

Sono stati identificati e stimati in modo qualitativo i possibili effetti cumulativi indotti dalla variante che risultano in complesso positivi, soprattutto in termini di riduzione del consumo di suolo.

- *natura transfrontaliera degli effetti;*

La variante non presenta effetti transfrontalieri.

- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*

La variante non comporta rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*

Rispetto alla superficie comunale gli effetti indotti dalla variante risultano comunque di carattere locale.

- *- dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);*

L'effetto più significativo è rappresentato dalla riduzione di superfici edificabili.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;

b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;

c) dell'utilizzo intensivo del suolo.

La variante non interessa né aree di interesse naturale o culturale né aree caratterizzate da criticità ambientali particolari.

- *- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

La variante non interessa la rete delle aree protette provinciali.

6. CONCLUSIONI

Dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica è emerso che le azioni di variante considerate non determinano effetti negativi sull'ambiente. Anche per quanto riguarda i siti della Rete Natura 2000 non sono emerse interferenze né dirette né indirette.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente documento, si ritiene di escludere la variante al PRG dal processo di valutazione ambientale strategica.

7. BIBLIOGRAFIA

APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente), 2016, *8° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente. Capitolo Aria. Aggiornamento 2016*; Provincia Autonoma di Trento

APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente), 2015, *Piano di Tutela delle Acque. Allegato F, Classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici sotterranei*, Settore tecnico per la tutela dell'ambiente, U.O. Acqua, gennaio, Trento.

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), *Il consumo di suolo in Italia, Edizione 2018*.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT), 2008, *Piano Urbanistico Provinciale. Rapporto di valutazione strategica*, maggio, Trento.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (PAT), 2008, *Piano Urbanistico Provinciale. Relazione di incidenza ambientale*, maggio, Trento.

TECILLA G., ALTERI G., ANESE M., CALOVI M., 2015, *Rapporto sullo stato del paesaggio. Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di suolo in Trentino*, (a cura di), Osservatorio del paesaggio trentino, Provincia Autonoma di Trento, settembre, Trento.

PARTE SECONDA: INTEGRAZIONI APPORTATE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA IN SEDE DI ADOZIONE DEFINITIVA

Premessa

La presente parte costituisce una integrazione della verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al PRG 2018 adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27 febbraio 2019.

La documentazione costituente la variante è stata depositata, ai sensi della normativa provinciale per il governo del territorio, presso gli uffici comunali a partire dal 20 marzo 2019. Contestualmente alla pubblicazione, la variante è stata inviata ai competenti uffici della Provincia autonoma di Trento per la valutazione tecnica.

Entro il termine del 19 aprile 2019 (30 giorni di deposito) sono pervenute tre osservazioni, una delle quali è stata parzialmente accolta. La prima osservazione, con protocollo n. 75701/2019, risulta essere non pertinente in quanto contenente una richiesta priva di qualsiasi attinenza con la variante 2018. La seconda osservazione, con protocollo n. 103910/2019, ripropone quanto già contenuto nelle richieste di inedificabilità n. 8 e 9 della variante 2018 non accolte nell'ambito della stessa. La terza osservazione, con protocollo n. 108349/2019, riguarda l'area di Lungadige S.Nicolò classificata "F1 – zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano" e contraddistinta con le destinazioni funzionali VP (verde pubblico o di uso collettivo a scala urbana), P (parcheggi pubblici o di uso pubblico e autosilos), IP (impianti tecnologici).

Il parere espresso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento, pervenuto con nota protocollo n. 137218 del 22 maggio 2019 non ha comportato modifiche né alla cartografia né alle norme tecniche di attuazione del PRG, mentre in conseguenza del parziale accoglimento dell'osservazione protocollo n. 108349/2019, si è resa necessaria la modifica del comma 12 dell'articolo 65 delle norme di attuazione.

L'osservazione parzialmente accolta riguarda l'area di Lungadige S.Nicolò classificata "F1 – zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano" e contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP, attualmente occupata dal Centro integrato a servizio del Comune di Trento e dalla sede operativa di Dolomiti ambiente, cui risulta affidata la gestione dei rifiuti urbani per il territorio comunale.

L'osservazione chiede di adeguare il PRG al 4° aggiornamento del Piano provinciale per la gestione dei rifiuti, prevedendo per l'area in esame la destinazione urbanistica "F1-IP".

Nell'elaborato contenente "Sintesi delle osservazioni e relative controdeduzioni" allegato alla deliberazione di adozione definitiva della variante 2018 è precisato che per una piena coerenza tra il PRG e il 4° aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, *"ma soprattutto allo scopo di garantire il conseguimento delle necessarie condizioni di adeguatezza"*

dell'intero insediamento all'interno del quale la sede operativa di Dolomiti ambiente e il Centro Integrato costituiscono un unicum, ciò che risulta opportuno modificare non è tanto la contestualità di più sigle funzionali all'interno della medesima zona di piano regolatore, quanto piuttosto la disciplina dettata dal comma 12 dell'articolo 65 della NdA del PRG".

Per tale ragione non sono state apportate modifiche alle destinazioni di zona, ma è stata modificata la disciplina dettata dall'articolo 65 comma 12, che è stato sostituito con il seguente:

"Nell'area di Lungadige S.Nicolò contraddistinta con le destinazioni funzionali VP-P-IP e indicata in cartografia come "Area per infrastrutture soggetta a Progetto unitario", sono sempre ammessi da parte del soggetto cui risulta affidato dal Comune di Trento il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani tutti gli interventi edilizi coerenti con la destinazione funzionale "IP", nel rispetto degli indici di cui al comma 5 del presente articolo. L'utilizzo dell'area da parte di soggetti non aventi tale qualifica, ferma restando la coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti, è subordinato alla preventiva approvazione da parte del Consiglio comunale di apposito Progetto unitario che comprenda le tre destinazioni funzionali previste dal piano regolatore generale, e altresì alla stipula di apposita convenzione secondo quanto disciplinato dalla legge provinciale per il governo del territorio per gli interventi nelle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici da parte dei proprietari delle aree. In assenza di Progetto unitario approvato sull'edificio esistente destinato a centrale di trigenerazione sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria".

Tale variante normativa non comporta modifiche alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al PRG.

8. CONCLUSIONI

Sulla base degli elementi contenuti nel presente documento, si confermano le conclusioni riportate al capitolo 6 della parte I, e quindi l'esclusione della variante al PRG dal processo di valutazione ambientale strategica.